



CONTRIBUTO UNIFICATO

IN CERCA DELLE "GIOIE" RESTANO I DOLORI E UNA PESSIMA ORGANIZZAZIONE

Ancora una volta siamo costretti, ed è appena il caso di sottolinearlo, in perfetta solitudine, a proferir lamento e rabbia per la gestione del contributo unificato che ancora continua a creare diversi problemi sul piano **organizzativo e interpretativo**.

Sul piano organizzativo è doveroso rimarcare che l'istituto - introdotto " duemila anni fa"- è stato mutuato dal processo ordinario senza tener conto di alcune particolarità del contenzioso tributario.

Bene sarebbe, infatti, considerare che nel processo tributario non esiste l'obbligo di difesa tecnica e che in molti casi - visto che la soglia fissata dall'art. 12 comma 5 del D.Lgs n. 546 del 31.12.1992 è abbastanza alta ed include ad esempio quasi tutti i ricorsi contro atti o provvedimenti relativi ai tributi locali - i privati possono difendersi da soli e costituirsi a mezzo posta.

Con frequenza, pertanto, vengono ricevuti dai nostri uffici sul territorio ricorsi spediti per posta da privati che non risultano corredati di nota di iscrizione a ruolo e per i **quali non risulta versato il contributo** dovuto e gli uffici di segreteria appunto, sono costretti ad attivarsi anche per vie informali ai fini della regolarizzazione dei ricorsi nel termine piuttosto breve stabilito dall' art. 247 del 30.5.2001 n. 115.

Diciamo ciò perché su quest'aspetto avevamo già sollecitato la competente DGT ad offrirci uno spunto di indirizzo capace di tenere assieme lo spirito della norma e quel buon senso necessario a far camminare le cose...

Vediamo perché: se ad esempio fosse applicata la norma in modo restrittivo la disposizione che prevede l'applicazione del contributo unificato nella misura massima nei casi in cui non sia specificato nelle conclusioni del ricorso il valore della lite - disposizione per la verità - introdotta solo in seconda battuta, con apposito emendamento approvato nel settembre 2011, e forse ingiustificata, visto che nel processo tributario il ricorrente ha l'obbligo di allegare al ricorso l'atto impugnato - in alcuni casi l'ufficio dovrebbe procedere alla riscossione coattiva di euro 1500 ed eventualmente irrogare la sanzione successiva che può arrivare fino al 200% del contributo omesso.... e ciò anche per controversie il cui valore è di poche decine di euro, pur avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per determinare autonomamente il valore della controversia.

Così non sarebbe male, a nostro avviso, che qualcuno rammentasse - magari tra i super pagati dirigenti di vertice del MEF che si occupano specificatamente di CC.TT. e di contenzioso - che nel nostro ordinamento amministrativo è consolidato un principio che pone l'obbligo a qualsiasi amministrazione di non chiedere ai cittadini dati o elementi di cui si sia già in possesso; che l'analoga disposizione vigente per il processo ordinario è giustificata dal fatto che la cancelleria di un Tribunale non è in grado di determinare il contributo dovuto se le parti non dichiarano in atti il valore di causa; che viceversa nel processo tributario l'art. 22, 4 comma del D.lgs n. 546/92 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso l'atto impugnato e la segreteria può rilevare autonomamente tutti gli elementi per determinare il valore della controversia: desta quindi un mare di perplessità una disposizione che, in mancanza di una espressa dichiarazione del valore della lite in calce al ricorso, preveda la riscossione coattiva di somme così elevate a carico di privati che presentano ricorsi per poche centinaia di euro e diciamo ciò **perché poi la successiva rabbia viene puntualmente ricevuta o diremo meglio assorbita dai nostri colleghi agli uffici di ricezione...**

Così succede sempre di più che i nostri colleghi, nemmeno formati ad hoc, devono assistere gli utenti nella compilazione di una nota di iscrizione a ruolo lunare ed esperire ogni tentativo per cercare di regolarizzare i ricorsi prima di procedere alla iscrizione a ruolo.

In ordine poi ai problemi di carattere interpretativo, va evidenziato che dal 7 luglio dell'anno scorso



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione *Coordinamento Nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

sono sorti diversi dubbi in ordine all'applicazione del contributo unificato, dubbi che gli uffici di segreteria risultano aver esternato agli uffici della DGT senza ricevere nessuna risposta a distanza di diversi mesi.

Sarebbe il caso di applicare per tali uffici di vertice lo stesso meccanismo imposto alle direzioni delle CC.TT. locali: fatta la richiesta - qualunque richiesta - hai tempo 12 ore per la risposta!

Per sintesi portiamo solo tre esempi:

- come deve essere calcolato il contributo unificato nei casi in cui dall'atto impugnato non sia rilevabile l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni - come quando viene impugnato un avviso di iscrizione di ipoteca? L'art. 12, 5 comma del D.lgs n. 546/1992 dispone infatti che il valore della lite debba essere calcolato solo sulla maggiore imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, o in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, sul valore costituito dalla somma di queste, ma in alcuni casi dall'atto impugnato non è possibile rilevare separatamente i dati indicati dalla predetta disposizione.
- quale sia il valore di lite assoggettabile a contributo nei casi in cui dalla stessa cartella impugnata risultano iscritti a ruolo la maggior imposta per un tributo e la sola sanzione con riferimento ad altro tributo (es maggior imposta ai fini IRPEF e sanzione ai fini IVA o IRAP)
- se in caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato debba essere liquidato sulla somma complessiva dei tributi richiesti in pagamento con tutti gli atti impugnati contestualmente o, viceversa, in modo distinto in relazione a ciascun atto impositivo.

Insomma questi tre semplici quesiti si sommano a molti altri che **restano appesi via** in attesa di delucidazioni da parte della competente - SIC! - DGT o di chi per essa - l'Ufficio Legislativo - e nel frattempo chi resta in frontiera **I LAVORATORI** pagano lo scotto e la rabbia dei contribuenti al prezzo convenuto anzi obbligato di 1200-1300 euro al mese.

Non da ultimo riteniamo doveroso evidenziare che in materia di contributo unificato, data la rilevanza delle somme richieste in pagamento e non soltanto per le difficoltà d'ordine interpretativo appena segnalate, sarebbe stato doveroso e auspicabile un supporto costante agli operatori interessati. Dal settembre 2011, invece, non solo non è stata assicurata un'adeguata assistenza agli uffici in termini di informazione (sui criteri di applicazione del contributo, sulle procedure di rimborso o di rettifica dei versamenti errati eseguiti con F23 o anche solo sulle eventuali possibilità di regolarizzazione), ma non è stata neppure assicurata un'adeguata, preventiva e capillare formazione del personale coinvolto in periferia - in ordine ad esempio alle procedure di riscossione coattiva -, riversando di fatto solo sui responsabili delle segreterie l'onere di organizzare il servizio, interpretare le scarse disposizioni in materia e formare i colleghi.

Proprio al riguardo, tra l'altro, apprendiamo con stupore che la DGT con una nota - la prot. n.4850 del 14.3.2012 **indirizzata ai soli Direttori degli Uffici di segreteria delle CTP aventi sede nei capoluoghi di regione** - sta ripetendo un errore già commesso alcuni mesi fa ed escludendo per la seconda volta da un corso - che è evidentemente essenziale per acquisire informazioni utili sulle modalità di riscossione coattiva del contributo unificato - tantissime commissioni tributarie provinciali (a cui peraltro sarebbe comunque diretto l'allegato che fornisce i codici di accredito presso Equitalia). Ed allora non possiamo non chiederci: ma tutti gli altri direttori di CTP secondo loro non esistono o esistono quando bisogna scaricare a valle delle responsabilità? Alle procedure di riscossione coattiva del CU ed all'accredito presso Equitalia dovrebbero essere formati, per carenza di fondi, solo coloro che hanno la fortuna di lavorare presso i capoluoghi di regione? Non sarebbe ora, per ragioni di decenza, che invece di litigare con altri organi di vertice (v. recente disputa con il Consiglio di Presidenza che ha chiesto i dati sul contributo riscosso), qualcuno si preoccupasse di offrire un utile contributo al funzionamento degli uffici periferici, evitando quanto meno di assumere decisioni e



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione *Coordinamento Nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

comportamenti che offendono la dignità e l'impegno di chi lavora in trincea mettendoci la faccia oltre che il massimo impegno?

Abbiamo volutamente esposto queste questioni in un documento sindacale che abitualmente ha più considerazioni politiche che tecniche e lo abbiamo fatto per dimostrare che le nostre doglianze anzi le nostre incazzature poggiano su basi concrete e che pretendiamo da parte della DGT risposte certe ed un impegno ad allargare la formazione a tutti i colleghi delle CC.TT.

Non trovate strano questo atteggiamento: da un lato si chiede una maggiore capacità di organizzare e offrire i servizi - tra l'altro condivisibile - e dall'altro una incapacità di vertice nel programmare anche semplicemente della buona formazione in grado di dare lustro ai nostri uffici.

Sapremo noi dove applicare l'art. 18 almeno nelle forme volute da questo Governo che di tecnico ha solo il nome - in nomen omnem - ma lasciamo alla vostra fervida fantasia l'individuazione e nel frattempo restiamo come sempre alla finestra per sapere quando arriverà un po' d'aria buona, fresca e salutare.

Di una cosa però si può essere certi e cioè che da oggi questo sindacato vigilerà con la massima attenzione sull'operato degli organi di vertice ed assumerà ogni utile iniziativa a tutela dell'interesse dei colleghi che lavorano presso le Commissioni Tributarie.

Roma, 23 marzo 2012

BORDINI Andrea G.

ZANETTI Massimo